



# COMUNE DI USTICA

Provincia di Palermo

PROT. 638

del 28.01.2019

ORDINANZA SINDACALE NR. 03

Rep. \_\_\_\_\_ del 28.01.2019

**Oggetto:** Ordinanza e disposizioni ai cittadini residenti ed ai proprietari di case nell'isola di Ustica, alle attività commerciali operanti sul territorio comunale (ristoratori-supermercati-dettaglianti-attività turistiche-bar-e attività ambulanti) per la minimizzazione dei rifiuti, l'incremento della destinazione al compostaggio degli stessi e la riduzione dell'impatto ambientale ad oggetto: sensibilizzazione ed interventi per limitare l'uso e la dispersione della plastica usa e getta nell'ambiente. Divieto esplicito all'uso di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili; Divieto di commercializzazione degli shopper in polietilene, contenitori e stoviglie in plastica, non biodegradabili

## IL SINDACO

### considerato che:

- le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo in generale, di predisporre ogni azione di prevenzione, riduzione delle quantità di rifiuti;
- In particolare i singoli comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire allo smaltimento, rischiando altrimenti sanzioni previste per i comuni che non rispetteranno gli obblighi previsti;
- i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa (shopper), le stoviglie e i contenitori (piatti posate bicchieri vassoi cannucce, paline per il caffè o il gelato), hanno gravi conseguenze ambientali con un impatto nocivo sia per quanto riguarda la produzione sia per lo smaltimento di tali materiali;
- l'utilizzo di sacchetti, stoviglie, vassoi bicchieri ecc. in materiali biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l'impatto ambientale riducendo anche il problema dello smaltimento, favorendo l'incremento del compostaggio;
- l'Unione Europea ha emanato una normativa comunitaria (EN13432-200/AC:2005) la quale prevede che dal 2010 tutti i sacchetti di polietilene vengano sostituiti con quelli in materiale biodegradabile, prevedendo, tra l'altro, specifiche direttive aderenti alla "*strategia europea della plastica*" al fine di una riduzione sensibile in tutto il territorio dell'Unione dell'uso delle stoviglie in plastica monouso quali piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori di bevande monouso, stecche per palloncini, cotton fioc non biodegradabili, quale precipuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi, fiumi e del territorio;
- con l'art.9 bis del D.L. n.91/2017, come convertito in legge dall'art.1 della legge n.123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;

**dato che** in quest'ottica questa Amministrazione si prefigge le seguenti finalità:

- ridurre la produzione di rifiuti non biodegradabili;



## COMUNE DI USTICA

*Provincia di Palermo*

- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
- rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di rifiuti destinati verso forme di smaltimento più economiche come il compostaggio;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, favorendo l'utilizzo di materie prime biodegradabili;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale, promuovendo la "cultura per l'ambiente".

**Ritenuto** opportuno e necessario assumere le iniziative del caso finalizzate alla riduzione al minimo dell'utilizzo di shopper, piatti, bicchieri, posate, vassoi, contenitori per l'asporto di cibo, cannucce, palette per caffè, di qualsiasi materiale non biodegradabile, fino al raggiungimento della completa eliminazione di questi dal territorio isolano.

Individuate le seguenti misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi sopra definiti in:

- gli esercenti sul territorio isolano, le attività commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e turistiche, a decorrere dalla data di completa efficacia della presente ordinanza (30/05/2019), non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile;
- gli esercenti sul territorio isolano, le attività commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e turistiche a decorrere dalla data di completa efficacia della presente ordinanza (30/05/2019), potranno vendere e distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce, paline per il caffè sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;
- i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste e sagre potranno distribuire al pubblico, visitatori, ospiti e turisti, a decorrere dalla data di completa efficacia della presente ordinanza (30/05/2019), esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per l'asporto del cibo, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;
- i cittadini residenti, i proprietari di casa e gli esercenti a decorrere dalla data 28/02/2019 non potranno importare sul territorio comunale sacchetti monouso in materiale non biodegradabile, posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce, paline per il caffè in plastica o altro materiale non biodegradabile e compostabile;
- coloro che, alla data di completa efficacia della presente ordinanza (30/05/2019), acquisteranno in esercizi commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande ubicati sul territorio dell'isola, hanno l'obbligo di utilizzare per l'asporto a casa i prodotti acquistati esclusivamente sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile e compostabile, ovvero borse riutilizzabili a rete, in stoffa o tessuto.

**Visto** l'atto di indirizzo del Consiglio Comunale n. 38 del 09/11/2018;

**Visto** lo Statuto Comunale vigente;

**Visto** il Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** e richiamato l'art. 50 del T.U.O.E.L. n. 267/2000;



# COMUNE DI USTICA

Provincia di Palermo

## ORDINA

Di osservare e rispettare quanto di seguito a far data **30/05/2019**:

- α) gli esercenti sul territorio isolano, le attività commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e turistiche non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa in materiale non biodegradabile;
- β) gli esercenti sul territorio isolano le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande e turistiche potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per l'asporto del cibo, paline per il caffè sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile, conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995;
- χ) i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti pubblici, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno distribuire al pubblico, visitatori, turisti e ospiti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, contenitori per l'asporto del cibo, sacchetti monouso, in materiale biodegradabile e compostabile allo scopo di minimizzare la quantità di rifiuti e l'impatto ambientale;
- δ) i cittadini residenti e i proprietari di casa sull'isola di Ustica che acquisteranno in esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande sull'isola cibo e altri prodotti da asporto hanno l'obbligo di utilizzare per il trasporto a casa dei prodotti acquistati, esclusivamente, sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile e compostabile, ovvero in stoffa a rete o tessuto.

In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni è tuttavia consentito, ai medesimi operatori ed ai privati cittadini, di utilizzare fino all'esaurimento delle scorte di magazzino giacenti nei rispettivi depositi, ovvero presenti nelle private abitazioni e comunque non oltre i 90 ( novanta ) giorni dalla data di completa efficacia della presente ordinanza (30/05/2019), i sacchetti e le stoviglie, vassoi, contenitori ecc.

### **E' FATTO OBBLIGO**

Alla luce di quanto disposto sopra, a tutti i visitatori dell'isola di Ustica di utilizzare esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per il cibo, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile.

### **DISPONE**

- che a decorrere dalla data 28/02/2019, non si potranno importare sul territorio comunale sacchetti monouso in materiale non biodegradabile, posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce, paline per il caffè in plastica o altro materiale non biodegradabile e compostabile;
- che la presente Ordinanza ha completa efficacia a decorrere dal 30/05/2019;

### **DISPONE ALTRESI'**

Della presente Ordinanza sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo on line del Sito Istituzionale dell'Ente per gg. 90, oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune ([www.comune.ustica.pa.it](http://www.comune.ustica.pa.it));



# COMUNE DI USTICA

Provincia di Palermo

## AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da EURO 25,00 ( venticinque/00 ) a EURO 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 3/2003.

Ai trasgressori del suddetto obbligo, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa *o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo*, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981.

Che qualora l' Esercente incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra si procederà alla sospensione dell'attività commerciale di vendita ( da 1 giorno lavorativo a 7 giorni lavorativi e se il fatto costituisce grave reitera sino alla revoca della licenza di vendita).

## AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste ai trasgressori.

A norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, avverso il presente atto è ammesso il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Regione da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ustica.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero essere in contrasto con essa.

La presente Ordinanza verrà trasmessa, per la parte di propria competenza, a tutti i Responsabili di posizione Organizzativa dell'Ente, alla Prefettura di Palermo, all'Amministrazione Provinciale di Palermo, alla Questura di Palermo, all'ARPA di Palermo e alla ASL di Palermo;

Infine la presente O.S. viene trasmessa per la relativa attività di controllo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza, al Comando di Polizia Municipale, al Comando della Stazione Locale dei Carabinieri e al Comando della locale Delegazione di Spiaggia.

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

(Salvatore Milite)